



**REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI AUTORIZZATORI
DELL'ATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO
– AZIENDA SPECIALE**

**Approvato con Deliberazione n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2020
Modificato con Deliberazione n.3 del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2020
Modificato con Deliberazione n.5 del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2023
Modificato con Deliberazione n. 87 del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2024**

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI	3
Art. 1. Oggetto e finalità del presente Regolamento	3
Art. 2. Principi dell'attività amministrativa autorizzatoria	3
Art. 3 – Principio generale di trasparenza	3
TITOLO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO	5
CAPO I – OGGETTO E CARATTERE DEL PROCEDIMENTO	5
Art. 4 – Definizioni	5
CAPO II – INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6
Art. 5 – Firme digitali	6
Art. 6 – Trasmissione dei documenti informatici e oneri di procedibilità	6
Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di esclusiva competenza di ATO e Procedimenti digitali nonché notifiche telematiche degli atti e svolgimento di riunioni e incontri tecnici in modalità telematica.	7
CAPO III – TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	9
Art. 8 – Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs 152/2006	9
Art. 9 – Dichiarazioni e comunicazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche	11
Art. 10 – Autorizzazioni Uniche Ambientali.	13
Art. 11 – Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06	15
Art. 12 – Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 115/2008	16
Art. 13 - Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.	17
Art. 14 – Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006	18
Art. 15 – Autorizzazione in deroga all'art. 5, comma 8 del Reg. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda	18
Art. 16 – Autorizzazioni Integrate Ambientali	19
Art. 17 – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex Art. 27bis del D.Lgs. 152/06	20
Art. 18 – Attività sanzionatoria	20
Art. 19 – Voltura di titoli autorizzatori	21
Art. 20 – Cessazioni dello scarico	22
CAPO IV – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO	23
Art. 21 – Responsabile del procedimento	23
Art. 22 - Compiti del Responsabile del procedimento	23
Art. 23 – Conflitto di interessi, Potere sostitutivo e Annullamento d'Ufficio	23
TITOLO III – SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	24
Art. 24 – Strumenti di semplificazione	24
Art. 25 – Autocertificazione	24
TITOLO IV – PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO	25
Art. 26 – Pubblicità	25
TITOLO V – ENTRATA IN VIGORE	26
Art. 27 – Rinvio	26
Art. 28 – Entrata in vigore	26

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1. Oggetto e finalità del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi autorizzatori a rilevanza esterna di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATO).
2. Il presente Regolamento non disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi in quanto l'ATO con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 17.03.2018 si è dotato di apposito “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi come previsto dal d.lgs. n. 33/2013”, aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31.01.2020.e s.m.i.

Art. 2. Principi dell'attività amministrativa autorizzatoria

1. L'attività amministrativa autorizzatoria di ATO persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta dai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, proporzionalità e dai principi di derivazione comunitaria come sotto definiti:
 - a) economicità ed efficienza, intese come oculata gestione delle risorse pubbliche;
 - b) efficacia, intesa come idoneità a perseguire gli obiettivi istituzionali;
 - c) pubblicità, trasparenza, partecipazione ed imparzialità, intese come facoltà per i cittadini di conoscere e controllare lo svolgimento dell'attività amministrativa;
 - d) semplificazione, intesa come snellimento delle fasi procedurali.
2. Il procedimento amministrativo autorizzatorio non può essere aggravato, se non per straordinarie circostanze imposte dallo svolgimento della istruttoria e debitamente motivate, che verranno rese note all'utenza.

Art. 3 – Principio generale di trasparenza

1. L'ATO assicura la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e per contrastare preventivamente la corruzione e, in generale, i fenomeni di cattiva amministrazione, come dettagliato all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) pubblicato sul sito istituzionale.
2. Nell'attuare la trasparenza, l'ATO assicura l'equilibrio ed il bilanciamento nella pubblicazione dei dati rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza privata e dei dati personali, attraverso l'attuazione del principio di proporzionalità e necessità, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
3. Sono state inoltre previste misure volte alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ATO, in un'ottica di semplificazione degli atti amministrativi ed anche al fine

di garantire puntuale applicazione dei principi in materia di digitalizzazione, oltre che di trasparenza, prime fra tutti gli atti dirigenziali unici.

Gli atti unici contengono infatti tutte le prescrizioni di carattere normativo e generale, essenzialmente in materia di: AUA ex DPR 59/2013;

- Autorizzazioni uniche ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 115/2008;
- Autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 387/2003;
- Autorizzazioni uniche ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006
- Autorizzazioni ex art. 124 D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione in deroga all'art. 5, comma 8 del Reg. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda;
- Volture;
- Cessazioni dello scarico in pubblica fognatura;
- Diffide dall'esercizio dello scarico in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
- Dichiarazioni e comunicazioni di assimilazione dei reflui industriali agli scarichi domestici.

4. Il confluire di tutte queste informazioni nei sopraccitati atti unici consente l'assunzione di autorizzazioni – in particolare – più snelle e di più semplice lettura, generando altresì una maggiore comprensione degli obblighi da queste scaturenti.

La pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti Autorizzatori - Atti Unici" garantisce conoscenza e diffusione da parte del cittadino/utente, perseguendo in tal modo la finalità della relativa assunzione.

5. Al fine di rendere maggiormente fruibile e accessibile all'utenza il sito internet istituzionale, l'ATO ha provveduto all'ammodernamento del proprio sistema informatico.

Il sito internet istituzionale consente sia di avanzare richieste online di ricezione, pagamento e gestione dei procedimenti di propria competenza di cui all'art. 7 del presente Regolamento, che di presentare richieste di accesso civico come disciplinate dal Regolamento citato all'art. 1, comma 2.

6. L'ATO provvede periodicamente alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, dei report riportanti i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi autorizzatori, suddivisi per tipologia, in linea con quanto previsto dall'art. 2 comma 4 bis della L.241/90 e s.m.i.

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO

CAPO I – OGGETTO E CARATTERE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “azione amministrativa”: la serie di procedimenti amministrativi, preordinati al perseguimento dell'interesse pubblico, mediante l'adozione di più provvedimenti amministrativi;
- b) per “procedimento amministrativo”: il complesso delle operazioni e degli atti, tra loro coordinati e collegati, funzionalmente preordinati alla adozione di un determinato provvedimento amministrativo di ATO; il procedimento, per la sua complessità, si può articolare in sub-procedimenti.
- c) per “istruttoria”: la fase del procedimento finalizzata all'accertamento dei fatti, alla acquisizione e alla valutazione degli interessi pubblici o privati rilevanti per la decisione finale;
- d) per “provvedimento amministrativo”, l'atto emanato da ATO, conclusivo del procedimento amministrativo ed avente rilevanza esterna, indirizzato a soggetti determinati o determinabili ed in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi;
- e) per “documento amministrativo informatico”, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- f) per “istanza”: atto giuridico con il quale un soggetto privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento;
- g) per “trasparenza”, l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- h) per “pubblicità”: pubblicazione degli atti amministrativi autorizzatori sull'Albo pretorio on line dell'ATO presente sul sito internet istituzione
- i) per “posta elettronica certificata, (PEC)” sistema di posta elettronica mediante il quale è fornita al mittente la documentazione, valida agli effetti di legge, attestante l'invio e la consegna della comunicazione al destinatario;
- j) per “interruzione del termine”: l'azzeramento del conteggio di un termine che ricomincia a decorrere, per intero, nei casi previsti dalla legge;
- k) per “sospensione del termine”: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;
- l) per “comunicazione dei motivi ostativi”: comunicazione del responsabile del procedimento trasmessa agli istanti prima della formale adozione di un provvedimento negativo, nella quale vengono indicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e contestualmente il procedimento viene sospeso con la concessione di 10 giorni al fine della presentazione per iscritto di osservazioni; i termini di conclusione dei procedimenti, ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui sopra, come previsto dall'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.;
- m) per “provvedimento recettizio”: il provvedimento la cui efficacia è subordinata alla ricezione del documento da parte dei destinatari;
- n) per “Servizio Idrico Integrato” si intende il servizio “*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie*” (D.Lgs. 152/06, art. 141, comma 2);

- o) il “Gestore” è *“il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato”* (D.Lgs. 152/06, art. 124, lett. 3);
- p) il “SUAP”, ovvero “sportello unico per le attività produttive”, è *“l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento”* (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160). Tale funzione è attribuita ai Comuni dal D.Lgs. 112/98, in attuazione della legge 59/97.
- q) l’“ARPA”, ovvero “Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente”, è l’Agenzia che si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività: dalla lotta all’inquinamento atmosferico e acustico agli interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, dal monitoraggio dei campi elettromagnetici alle indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica.
- r) per “sito istituzionale”: il sito internet dell’ATO raggiungibile all’indirizzo <http://www.atocittametropolitanadimilano.it>;
- s) per “modulistica”: la modulistica reperibile nella sezione “Modulistica” del sito istituzionale - <http://atocittametropolitanadimilano.it/modulistica/> ovvero i modelli online del portale dei procedimenti digitali – <http://procedimenti.atocittametropolitanadimilano.it>
- t) per “pubblicità”: pubblicazione degli atti amministrativi autorizzatori sull’Albo pretorio on line dell’ATO presente sul sito internet istituzione.

CAPO II – INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 5 – Firme digitali

- 1. I documenti informatici sono firmati digitalmente dal Responsabile del procedimento e/o dal Direttore Generale, il quale firma altresì gli atti di ATO. I documenti informatici e gli atti di ATO sono firmati digitalmente dal Direttore, in qualità di Responsabile del procedimento. La firma digitale garantisce l’integrità dell’atto e l’identità del firmatario.
- 2. Gli atti ed i documenti di ATO, firmati digitalmente, protocollati, contestualmente alla sottoscrizione, con le modalità telematiche vigenti, vengono conservati in originale informatico e pubblicati ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 6 – Trasmissione dei documenti informatici e oneri di procedibilità

- 1. I documenti informatici di ATO, validamente formati ai sensi del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i, sono trasmessi tramite posta elettronica certificata alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati che ne dispongono, in caso contrario il Responsabile del procedimento autorizza la notifica a mezzo di posta raccomandata A/R.
- 2. I documenti informatici del privato, validamente formati ai sensi delle regole previste dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, sono trasmessi alla casella di posta elettronica certificata dell’ATO della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it -

a sua discrezione, con posta certificata o ordinaria. Solo nel primo caso, il privato otterrà dal sistema le ricevute di accettazione o di consegna opponibili ai terzi.

3. Gli oneri di procedibilità inerenti i procedimenti amministrativi autorizzatori dovranno essere corrisposti dall'utente utilizzando il sistema di pagamenti digitale PagoPA, secondo le modalità indicate nel portale web istituzionale dell'ATO. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'utente dovrà trasmettere ad ATO la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di esclusiva competenza di ATO e Procedimenti digitali nonché notifiche telematiche degli atti e svolgimento di riunioni e incontri tecnici in modalità telematica.

1. Le istanze relative ai sottoriportati procedimenti sono di esclusiva competenza di ATO:
 - autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
 - aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06;
 - dichiarazioni e comunicazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - voltura delle autorizzazioni precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/06 o dei Decreti di assimilazione alle acque reflue domestiche per i casi di modifiche nella titolarità dello scarico ed in particolare legate a variazioni del Legale Rappresentate, della denominazione o della ragione sociale dell'Impresa;
 - comunicazioni di cessazione dello scarico;
 - autorizzazioni in deroga all'art. 5, comma 8 del Reg. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda;
2. Le istanze di cui al primo comma possono essere avanzate secondo uno delle sottoindicate modalità:
 - trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - tramite il portale dei procedimenti online dell'ATO, accessibile all'indirizzo <http://procedimenti.atocittametropolitanadimilano.it>, sezione "Servizi Online", operativo a far data dal 31.10.2018, che sarà oggetto di eventuali aggiornamenti in funzione delle avvenute modifiche normative.
3. Il portale dei procedimenti online dell'ATO prevede sezioni specifiche dedicate alle singole istanze, con percorsi guidati che consentono una facile compilazione delle istanze, ed è utilizzabile da PC, tablet e smartphone. Gli utenti dispongono inoltre di un'area personale in cui è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica e le eventuali richieste a cui provvedere.
4. Al fine di garantire la massima sicurezza dei dati trattati, l'accesso al portale è disponibile solamente ai possessori di identità digitale con il sistema SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale - <https://www.spid.gov.it/>).
5. Data la novità del sistema di presentazione delle domande online, si fa presente che alcune procedure, quali il pagamento degli oneri istruttori a favore di ATO, devono seguire percorsi particolari:

- 1) il sistema richiede, come verifica di apposizione delle marche da bollo necessarie per la presentazione l'istanza, l'inserimento degli estremi delle marche stesse.
 - 2) Il pagamento degli oneri istruttori a favore di ATO può avvenire tramite il portale stesso, utilizzando il sistema di pagamenti digitale PagoPA. Al termine dell'inoltro dell'istanza sarà inviata automaticamente una e-mail che preciserà l'importo e le modalità di pagamento. Gli oneri inoltrati prima della presentazione dell'istanza o dopo la sua presentazione, ma con modalità differenti da quanto indicato, non sono riconosciuti dal sistema e pertanto l'iter autorizzatorio non potrà essere concluso.
6. L'Utente, qualora utilizzasse come mezzo di trasmissione dell'istanza il suddetto portale online, potrà scegliere - nella sezione "*Moduli*" dell'area "*Portale Servizi Online*" - la tipologia di procedimento per il quale avanzare istanza fra quelli elencati al comma 1 del presente articolo.
7. A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 lo sportello per la notifica degli atti è stato definitivamente chiuso a far data dal 4 maggio 2020.
In caso di presentazione di istanza di competenza dell'Ufficio d'Ambito di cui al comma 1, la notifica telematica degli atti avverrà tramite la seguente procedura:
- in sede di presentazione dell'istanza l'utente dovrà allegare il modulo "dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo" presente nella sezione "Notifica atti in modalità telematica" del portale web istituzionale, nel quale dovrà essere riportato il codice di n.1 marca da bollo dal valore di 16 euro per l'istanza;
 - con la comunicazione di avvio del procedimento sarà richiesto all'utente la trasmissione, entro 10 giorni dalla ricezione della nota di avvio, di analogo modulo "dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo" contenente il codice di n.1 nuova marca da bollo dal valore di 16 euro come proceduto in fase di presentazione dell'istanza;
 - Ricevuto il modulo "dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo" e provveduto alle dovute verifiche, l'Ufficio d'Ambito procederà alla notifica del provvedimento finale a mezzo PEC.
 - Qualora l'utente non provveda al pagamento dell'imposta di bollo, secondo i termini e le modalità sopra indicate, l'Ufficio d'Ambito provvederà comunque alla pubblicazione e relativa notifica del provvedimento finale allo stesso e, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e notifica del provvedimento ne darà notizia all'Agenzia delle entrate competente, al fine della relativa regolarizzazione da parte dell'utente nonché la definizione del procedimento sanzionatorio come stabilito ai sensi del DPR 642/1972.
8. Al fine di poter controllare che i codici delle marche bollo non vengano riutilizzati nei procedimenti di competenza dell'Ufficio d'Ambito, è stata sviluppata apposita applicazione in grado di consentire la suddetta verifica.
9. L'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta dell'utente, può consentire che le riunioni e incontri tecnici possano aver luogo anche in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme

dedicate (es.Teams etc). Nell'ambito delle convocazioni dei suddetti incontri viene richiesto agli utenti di poter accedere alla piattaforma individuata tramite specifico account o link di accesso.

CAPO III – TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Art. 8 – Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs 152/2006

1. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, così come definite dell'art. 74, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., e delle acque meteoriche, nei casi disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4/06, deve essere disciplinato mediante specifica istanza di autorizzazione.
2. L'istanza deve essere presentata dal titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le casistiche che non rientrano tra le seguenti:
 - a) le piccole e medie Imprese che, con l'avvento del D.P.R. 59/2013, ricadono nella disciplina A.U.A.;
 - b) le Imprese che ricadono nella disciplina di Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - c) le Imprese che, ai sensi della normativa settoriale, sono da assoggettare a procedimenti di autorizzazione unica di natura differenti da quelli sopraelencati (per es. impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 208 del D. Lgs.152/06);
3. "Ai sensi della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., l'ATO risulta l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e/o meteoriche in pubblica fognatura ex art. 124 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e R.R. n.4/2006.
4. L'apposita modulistica per la presentazione dell'istanza è reperibile sul sito istituzionale, provvedendo altresì al versamento degli oneri istruttori e di procedibilità, come disciplinato all'art. 7 del presente Regolamento.
5. L'autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è valida per quattro anni dalla notifica della stessa, ed un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Se l'istanza è presentata nei termini, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
6. Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 124, comma 12: "*per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari*".

- In particolare, le nuove autorizzazioni sono relative a:
 - a) nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b) insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
 - c) incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
- Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, ossia decorsi 3 dei anni autorizzati, per le quali non siano intervenute variazioni o siano intervenuti gli aggiornamenti di cui al comma 4.
- Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relative a:
 - a) modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura dell'Impresa o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - b) insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
 - c) riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente all'autorizzazione vigente e al conseguente rilascio della presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

7. Ai sensi della Legge Regionale n.26/2003, art. 48, comma 2, lettera i, spetta all'ATO *“il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente”*. Qualora il Gestore del sistema fognario sia diverso dal Gestore dell'impianto di depurazione, viene acquisito il parere anche di quest'ultimo.
8. L'ATO richiede al Gestore del SII di effettuare la trasmissione del competente parere entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste, salvo riscontrate carenze tecnico-documentali ostative al rilascio del parere di competenza, da comunicarsi all'ATO entro il termine di 10 giorni.
9. Salvo sospensioni, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il procedimento di autorizzazione si concluderà entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, così come previsto dal comma 7, art.124 del D.lgs 152/06.

10. L'ATO, a seguito di ricezione dell'istanza di autorizzazione, dà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del comma 2, art.8 della L. 241/90 all'istante tramite comunicazione contenente:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
- d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'Art.8 comma 9 del regolamento, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- f) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico è possibile prendere visione degli atti;
- g) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera f);
- h) il termine e le modalità di presentazione di documentazione integrativa.

11. Nel caso vi fossero dei motivi ostativi all' accoglimento dell'istanza, l'Ufficio d'Ambito, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i., tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

12. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento comporta le conseguenze di cui all'art. 2 bis L. 241/90 e s.m.i. come disposte dall'art. 28 della L. n. 98 del 09/08/2013 e s.m.i. in relazione all'Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.

Art. 9 – Dichiarazioni e comunicazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. La dichiarazione di assimilazione è un provvedimento ai sensi del quale, al verificarsi di specifiche condizioni, le acque reflue di natura industriale sono equiparate a quelle di natura domestica.
2. L'ATO è l'Autorità competente al rilascio dei decreti di dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura, nonché all'istruttoria delle comunicazioni di assimilazione, ex art. 101 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 26/2003 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 6/2019.
3. I disposti normativi che definiscono le condizioni legittimanti la possibilità di assimilazione sono quelli di seguito riportati:
 - l'Art. 101, c. 7, del D.Lgs. 152/06 che stabilisce, un elenco delle tipologie di acque che sono equiparate alle acque reflue domestiche, demandando alla normativa regionale l'individuazione delle ulteriori casistiche;

- L'Art. all'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale n.6/2019, il quale dispone che:
“Ai fini dell’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l’assimilazione, il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all’ATO:
 - a) *la comunicazione attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 dell’allegato B, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’articolo 4, comma 1, lettera a);*
 - b) *la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’articolo 4, comma 1, lettera b)”.*
 - L’Allegato specifico del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Allegato 5 del Regolamento del SII -Ambito CAP Holding S.p.A. ed Allegato D del Regolamento del SII -Ambito Città di Milano, Gestore MM S.p.A.) nel quale sono state individuate - in attuazione dell’art. 4, comma 2 del medesimo R.R. n. 6/2019¹ - ulteriori attività rispetto a quelle riportate nell’Allegato B, comma 1 del succitato Regolamento Regionale, prevedendo limitazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo degli scarichi ritenuti assimilati alle acque reflue domestiche e convogliati in pubblica fognatura.
4. La richiesta di assimilazione e la comunicazione di assimilazione dovranno essere presentate dal titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico esclusivamente tramite l’apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale, provvedendo altresì al versamento dei relativi oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05.09.2019.
 5. Nel caso di richiesta di assimilazione, salvo sospensioni, l’ATO emetterà il provvedimento finale entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n.241/90 s.m.i. e del R.R. n.6/2019, art. 22, comma 6.
Entro il medesimo termine, viene acquisita specifica presa d’atto da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
 6. Nel caso di comunicazione di assimilazione, essa è da intendersi come “andata a buon fine” qualora l’ATO, espletata la competente istruttoria, non fornisca diverso riscontro entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, così come previsto dal medesimo art. 22, comma 6 del suddetto Regolamento Regionale. A tale proposito il soggetto di cui al comma 4 dell’art. 9 del presente Regolamento, che ha presentato la comunicazione di assimilazione, può richiedere all’ ATO un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda, così come previsto dal comma 2 bis Art.20 della Legge 241/1990 e s.m.i.: *“Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto*

¹ l’art. 4, comma 2 del R.R. n. 6/2019 prevede che *“l’Autorità competente può individuare attività o tipologia di reflui ulteriori a quelle riportate in Tabella 1 dell’Allegato B, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l’individuazione delle specifiche casistiche”.*

dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi ((dell'articolo)) 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

7. L'ATO, a seguito di ricezione della richiesta di assimilazione, dà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 10 del presente Regolamento.
In caso di comunicazione di assimilazione, invece, tale comunicazione di avvio del procedimento non è prevista. Nel caso vi fossero dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di assimilazione, l'ATO procede secondo le modalità previste dall'art.8 comma 11, del presente Regolamento.
8. La dichiarazione, così come pure la comunicazione di assimilazione, non hanno un termine specifico di scadenza; la loro validità è infatti subordinata esclusivamente alla sussistenza e permanenza dei requisiti quali/quantitativi dichiarati nell'istanza e che nel caso di dichiarazione di assimilazione hanno consentito il rilascio del relativo titolo abilitativo, ovvero la presa d'atto per i casi di comunicazione.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento di richiesta di assimilazione comporta le conseguenze di cui all'art. 2 bis L. 241/90 e s.m.i. come disposte dall'art. 28 della L. n. 98 del 09/08/2013 e s.m.i. in relazione all'Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.

Art. 10 – Autorizzazioni Uniche Ambientali.

1. La Città Metropolitana di Milano (Servizio Gestione procedimenti AUA) risulta l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica (AUA) ex D.P.R. 13/03/2013 n.59.
2. L'istanza dovrà essere presentata dalle piccole e medie imprese, restano esclusi:
 - impianti soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e a verifica di V.I.A.,
 - autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06,
 - autorizzazioni di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003,
 - dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche per lo scarico delle acque reflue domestiche presentate da soggetti diversi da Enti o Imprese, nonché le comunicazioni di cessata attività,
 - impianti di trattamento di acque reflue urbane e impianti connessi a interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza di cui alla D.G.R. n. X/1840 del 16/05/2014,
 - autorizzazioni ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 così come richiamate nell'Atto Unico "Allegato B - Normativa di riferimento per i procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ex. D. Lgs. 152/06, art. 124".
3. I titoli abilitativi per cui è prevista l'AUA sono i sette sottoindicati, tra i quali risulta l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di competenza di ATO:

- autorizzazione agli scarichi ad eccezione dei casi di esclusione sopraindicati e delle autorizzazioni temporanee;
 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.
4. L'istanza dovrà essere presentata, al SUAP del Comune in cui è ubicato l'insediamento produttivo, dai soggetti (legali rappresentati ovvero soggetti da questi delegati) che necessitano di uno dei titoli abilitativi elencati al precedente comma, utilizzando una delle piattaforme reperibili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano, compilando la modulistica di istanza e allegando la documentazione necessaria in funzione della matrice coinvolta, comprensiva di certificato attestante il pagamento degli oneri istruttori e di procedibilità.
 5. Salvo sospensioni, nel caso in cui l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, tra i quali vi è l'Autorizzazione agli scarichi, la Città Metropolitana di Milano adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP competente che rilascia il titolo. Nel caso in cui l'AUA sostituisce i titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la Conferenza dei Servizi. La Città Metropolitana di Milano adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.
 6. L'ATO, al fine di rilasciare il competente Allegato Tecnico che confluirà nel provvedimento di AUA rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano, è tenuto all'acquisizione del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità già indicate all'art. 8, comma 8 del presente Regolamento.
 7. Eventuali richieste di integrazioni documentali - sia che queste prendano impulso dall'ATO, sia che derivino da esigenze tecniche del Gestore - sono inoltrate al Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia - Servizio Gestione procedimenti AUA della Città Metropolitana di Milano e, per il tramite di questo, al SUAP competente, che a sua volta provvede a notificarle all'Impresa sospendendo/interrompendo il procedimento.
Nella succitata comunicazione indirizzata alla Città Metropolitana di Milano, ATO mette altresì in conoscenza l'Impresa istante, al fine di ottimizzare le tempistiche istruttorie, cosicché questa possa immediatamente prendere atto della richiesta avanzata e soddisfarla in tempi celeri.
 8. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio ed il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

9. Eventuali modifiche dell'AUA possono essere di tipo sostanziale, ovvero non sostanziale. Per quanto attiene la matrice ambientale inerente scarichi in pubblica fognatura, i criteri che individuano la tipologia di modifica sono quelli indicati all'art.8, comma 6 del presente Regolamento.

Nel caso di modifica sostanziale dell'AUA, l'ATO procede, previa acquisizione del parere vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ad emettere un nuovo Allegato tecnico abilitante lo scarico in pubblica fognatura, che andrà a confluire nel provvedimento finale di AUA rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso di modifica non sostanziale dell'AUA, l'ATO, sentito il Gestore del Servizio Idrico Integrato, procede a recepire le variazioni intervenute e a fornire alla Città Metropolitana di Milano, entro le tempistiche da questa disposte, un parere che confermi la non sostanzialità della modifica stessa.

Nel caso in cui la Città Metropolitana di Milano non si esprimesse entro sessanta giorni dalla comunicazione di modifica non sostanziale, il soggetto interessato può procedere all'esecuzione della modifica proposta, secondo quanto previsto dall' art. 6. del D.P.R. 59/2013.

Art. 11 – Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06

1. L'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 reca la disciplina delle Autorizzazioni Uniche per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. La Città Metropolitana di Milano, così come disposto dall'Art. 16 della L.R. 26/2003 e s.m.i., è l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex l'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Città Metropolitana per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio.
3. L' Autorizzazione Unica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, che deve esser chiesta per nuovi impianti, rinnovi di autorizzazioni, varianti autorizzative a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che siano realizzati in impianti già esistenti, se pur precedentemente adibite ad altre attività, sostituisce visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni alle emissioni idriche, in fognatura e non, ed alle emissioni in atmosfera) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Nella procedura ordinaria entrano anche le autorizzazioni:
 - per gli impianti mobili di trattamento rifiuti;
 - per lo spandimento fanghi in agricoltura;
 - per le piattaforme comunali.
4. L'istanza dovrà essere presentata al Settore rifiuti e bonifiche della Città Metropolitana di Milano dai soggetti che svolgono una delle attività indicate nei precedenti commi, utilizzando la piattaforma "INLINEA" messa a disposizione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano, compilando la modulistica di istanza e allegando la documentazione necessaria in funzione della matrice coinvolta, comprensiva di certificato attestante il pagamento degli oneri istruttori e di procedibilità.

5. Salvo sospensioni, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il procedimento inerente il rilascio/modifica sostanziale del titolo si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, mentre il procedimento relativo al rinnovo del titolo si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Il procedimento relativo alla variante non sostanziale del titolo di cui sopra si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha una durata di 10 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 180 giorni prima della scadenza.
7. L'ATO è competente al rilascio del parere tecnico, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex Art. 208 del D.Lgs 152/2006, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che provvede a trasmettere entro 90 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento ovvero entro la data della Conferenza di Servizi.
8. L'ATO, al fine di rilasciare il competente parere, è tenuto all'acquisizione del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità già indicate all'art. 8, comma 8 del presente Regolamento.
9. Eventuali modifiche dell'Autorizzazione Unica possono essere di tipo sostanziale, ovvero non sostanziale. Per quanto attiene la matrice ambientale inerente gli scarichi in pubblica fognatura, i criteri che individuano la tipologia di modifica sono quelli indicati all'art.8, comma 6 del presente Regolamento.
Per quanto concerne gli adempimenti dell'ATO, nel caso di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ovvero nel caso di modifica non sostanziale della stessa, si rimanda a quanto già descritto al comma 9 dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12 – Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 115/2008

1. Il D.Lgs. n.115/2008 reca la disciplina delle Autorizzazioni Uniche per gli impianti energetici da fonti convenzionali.
2. La Città Metropolitana di Milano è l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008.
3. L'istanza dovrà essere presentata al Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano per la costruzione e l'esercizio degli impianti energetici da fonti convenzionali, utilizzando una delle piattaforme reperibili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano, compilando la modulistica di istanza e allegando la documentazione necessaria in funzione della matrice coinvolta, comprensiva di certificato attestante il pagamento degli oneri istruttori e di procedibilità.
4. Salvo sospensioni, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., l'istruttoria si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

5. L'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008 non ha durata temporale in quanto costituisce titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in conformità al progetto approvato.
6. L'ATO è competente al rilascio dell'Allegato Tecnico, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 115/2008, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che provvede a trasmettere entro 90 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento ovvero entro la data della Conferenza di Servizi.
7. L'ATO, al fine di rilasciare il competente Allegato Tecnico, è tenuto all'acquisizione del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità già indicate all'art. 8, comma 8 del presente Regolamento.
8. Eventuali modifiche dell'Autorizzazione Unica possono essere di tipo sostanziale, ovvero non sostanziale. Per quanto attiene la matrice ambientale inerente scarichi in pubblica fognatura, i criteri che individuano la tipologia di modifica sono quelli indicati all'art.8, comma 6 del presente Regolamento.
Per quanto concerne gli adempimenti dell'ATO, nel caso di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ovvero nel caso di modifica non sostanziale della stessa, si rimanda a quanto già descritto al comma 9 dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 13 - Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

1. Il D.Lgs. n.387/2003 recante la disciplina delle Autorizzazioni Uniche per gli impianti energetici da fonti rinnovabili.
2. La Città Metropolitana di Milano risulta l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003.
3. L'istanza dovrà essere presentata al Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano (in qualità di Autorità Competente), per la costruzione e l'esercizio degli impianti energetici da fonti rinnovabili, utilizzando una delle piattaforme reperibili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano, compilando la modulistica di istanza e allegando la documentazione necessaria in funzione della matrice coinvolta, comprensiva di certificato attestante il pagamento degli oneri istruttori e di procedibilità.
4. Salvo sospensioni, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.
5. L'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 non ha durata temporale in quanto costituisce titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in conformità al progetto approvato.
6. L'ATO è competente al rilascio dell'Allegato Tecnico, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003, abilitante l'esercizio dello scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche in pubblica fognatura, che provvede a trasmettere entro 90 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento ovvero entro la data della Conferenza di Servizi.

7. L'ATO, al fine di rilasciare il competente Allegato Tecnico, è tenuto all'acquisizione del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità già indicate all'art. 8, comma 8 del presente Regolamento.
9. Eventuali modifiche dell'Autorizzazione Unica possono essere di tipo sostanziale, ovvero non sostanziale. Per quanto attiene la matrice ambientale inerente scarichi in pubblica fognatura, i criteri che individuano la tipologia di modifica sono quelli indicati all'art.8 comma 6 del presente Regolamento.
Per quanto concerne gli adempimenti dell'ATO, nel caso di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ovvero nel caso di modifica non sostanziale della stessa, si rimanda a quanto già descritto al comma 9 dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 14 – Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006

1. L'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 reca la disciplina delle Autorizzazioni di bonifica.
2. In virtù della delega di cui alla L.R. 30/2006, il Comune è individuato come Ente titolare dei procedimenti di bonifica, non di interesse nazionale o regionale, di cui al Titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006. Tali bonifiche si riferiscono esclusivamente alle problematiche di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
3. L'autorizzazione ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è valida sino alla conclusione dell'attività di bonifica.
4. L'ATO è competente al rilascio di un parere tecnico, inerente lo scarico di acque reflue derivanti dall'attività di bonifica, che provvede a trasmettere entro la data fissata per la della Conferenza di Servizi, che confluisce nell'Autorizzazione Unica ex Art. 242 del D.Lgs. 152/2006.
5. L'ATO, al fine di rilasciare il proprio parere tecnico, richiede al Gestore del SII di effettuare la trasmissione del competente parere entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste, fatte salve tempistiche più ristrette imposte dal Comune competente.

Art. 15 – Autorizzazione in deroga all'art. 5, comma 8 del Reg. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda

1. Il Regolamento Regionale n. 6/2019, dispone all'art.5:
 8. *È vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'ATO può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema”.*
 9. *“Il comma 8 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione [...]”*

2. Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque emunte nel corso di interventi di drenaggio della falda, pertanto, alla luce del succitato disposto, non è consentito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla pubblica fognatura - che dovrà essere comprovata dal titolare dello scarico mediante la presentazione di idonea documentazione tecnica - l'ATO, ai sensi dell'art.5 comma 8 del R.R.6/2019, sentito il Gestore, può autorizzare tale scarico in pubblica fognatura, in deroga al divieto di cui al suddetto comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema, anche con riferimento alla durata temporale dell'esercizio medesimo, che terrà conto da un lato di quanto richiesto in sede di istanza e dall'altro delle valutazioni tecniche del Gestore.
3. Le fasi istruttorie svolte dall'ATO sulla base dell'attivazione di un procedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura delle acque di drenaggio della falda - previa acquisizione degli oneri istruttori secondo quanto dettagliatamente indicato nel sito istituzionale dell'ATO, sono le seguenti:
 - a) verifica della correttezza formale dell'istanza di deroga al divieto di scarico di cui all'art. 5 comma 8 del RR n.6/2019;
 - b) verifica della documentazione tecnica comprovante l'impossibilità da parte del soggetto istante a scaricare tali acque in altri recapiti;
 - c) acquisizione delle valutazioni e prescrizioni tecniche del Gestore;
 - d) valutazioni tecniche eventualmente integrative a quelle fornite dal Gestore da parte dell'ATO;
 - e) rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 5 comma 8, entro il termine massimo di 90 giorni, salvo sospensioni/interruzioni del procedimento, impartendo le prescrizioni che andranno a disciplinare gli scarichi in pubblica fognatura e che andranno a stabilire la durata massima entro la quale gli stessi potranno essere mantenuti attivi.
 - f) nel caso vi fossero dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'ATO procede secondo le modalità previste dall'art.8 comma 11, del presente Regolamento.

Art. 16 – Autorizzazioni Integrate Ambientali

1. Il D.Lgs. 152/06, Titolo III Bis, reca la disciplina delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
2. La competenza istruttoria e di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è in capo alla Città Metropolitana di Milano o alla Regione Lombardia.
3. L'ATO è coinvolto nei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, nell'Ambito dei quali provvede al rilascio di un competente parere tecnico - che provvede a trasmettere entro la data fissata per la della Conferenza di Servizi, o comunque entro i termini disposti dall'Autorità Competente di cui al precedente comma - in relazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti di pertinenza delle attività di cui all'art. 3 del R.R. 4/2006, a seguito dell'acquisizione del parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato, facente parte integrante del parere di ATO.
4. Al fine di consentire il corretto espletamento dell'istruttoria tecnica, in sede di avanzamento dell'istanza di A.I.A., il Gestore dell'Impianto IPPC dovrà trasmettere alla Città Metropolitana di

Milano - Settore Rifiuti Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali, secondo le modalità indicate nel proprio sito istituzionale, la documentazione necessaria a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, compreso l'ATO, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale n. 9 del 28.07.2017, avente ad oggetto “*Informativa in ordine alla revisione dell’elenco della documentazione tecnica prevista dalle Linee Guida relative al rilascio dei pareri nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).*”

Art. 17 – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex Art. 27bis del D.Lgs. 152/06

1. Nel caso di procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale il proponente presenta alla Città Metropolitana di Milano² un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 152/06, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, come concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
2. L’ATO è coinvolto nei procedimenti di PAUR ai sensi dell’Art. 27bis del D.Lgs. 152/06, nell’ambito dei quali provvede al rilascio di un competente parere tecnico - che provvede a trasmettere entro la data fissata per la Conferenza di Servizi o comunque entro i termini disposti dalla Città Metropolitana di Milano - in relazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti di pertinenza delle attività di cui all’art. 3 del R.R. 4/2006, a seguito dell’acquisizione, entro un termine massimo di 30 giorni, del parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato, di cui costituisce parte integrante.

Art. 18 – Attività sanzionatoria

1. Il mancato ottemperamento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, ovvero nei pareri di ATO facenti parte integrante delle Autorizzazioni Uniche, è sanzionato ai sensi dell’art. 133 comma 3 D.Lgs. 152/06, così come pure è sanzionato ai sensi del primo comma del medesimo articolo il mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabelle 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. in combinato disposto con il Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2. Per le violazioni di cui al precedente comma, ATO procede ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in combinato disposto con la L. 689/81 e s.m.i., nel rispetto del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, pubblicato sul sito istituzionale di ATO nella sezione “Regolamenti”.
3. Entro 30 giorni dall’accertamento dell’illecito, l’ATO provvede altresì a notificare all’Impresa un provvedimento Dirigenziale, con il quale la stessa viene diffidata dal proseguire l’esercizio dello

² La L.R. n. 5/2010 ha stabilito di conferire alle Province/Città metropolitana di Milano le competenze per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità alla VIA di alcune categorie progettuali.

scarico in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e delle norme di legge. Con la diffida dirigenziale l'Impresa è invitata, nei termini indicati, a presentare documentazione al fine di dettagliare le azioni intraprese per ripristinare l'attività di scarico in condizioni di legittimità.

Art. 19 – Voltura di titoli autorizzatori

1. Nel caso in cui intervengano modifiche societarie che influiscono sulla corretta identificazione del Titolare dello scarico in pubblica fognatura, l'Impresa interessata dovrà presentare idonea istanza di voltura dell'autorizzazione/titolo abilitativo.
2. L'ATO è l'Autorità competente all'emissione degli atti dirigenziali di voltura delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura rilasciate ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., delle Autorizzazioni rilasciate in deroga all'art. 5, comma 8 del Reg. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda e dei decreti di dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi industriali in pubblica fognatura, come disciplinati agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento. La voltura del titolo autorizzatorio non modifica in alcun modo la validità del provvedimento autorizzatorio originario.
3. L'istanza di voltura dei titoli di cui al comma precedente, deve essere presentata dall'Impresa subentrante, utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale e provvedendo altresì al versamento dei relativi oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05.09.2019. Le indicazioni utili al fine della corresponsione degli oneri di procedibilità per i procedimenti di voltura sono riportate sul sito istituzionale, alla sezione "Procedimenti autorizzatori".
4. L'ATO, a seguito di ricezione della richiesta di voltura, dà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 10 del presente Regolamento. Il procedimento sarà concluso, fatte salve eventuali sospensioni, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. In caso di richiesta di documentazione integrativa il procedimento di voltura viene sospeso e verrà riattivato solo a seguito della ricezione di quanto richiesto.
6. Salvo sospensioni, ai sensi della L. 241/1990, i procedimenti di voltura dei sopraccitati titoli autorizzatori si concluderanno entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento comporta le conseguenze di cui all'art. 2 bis L. 241/90 e s.m.i. come disposte dall'art. 28 della L. n. 98 del 09/08/2013 e s.m.i. in relazione all'Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.
8. Qualora l'istanza di voltura dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. venga presentata a meno di 90 giorni dal termine del periodo di validità della stessa, l'istanza verrà rigettata dandone opportuna e motivata comunicazione all'istante ed invitando lo stesso ad avanzare istanza volta all'ottenimento di

nuovo titolo autorizzatorio allo scarico in pubblica fognatura, comprensiva delle modifiche intervenute rispetto al titolo in scadenza di validità.

9. L'istanza di voltura relativa ad Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata alla Città Metropolitana di Milano in quanto Autorità competente per materia, che ne darà comunicazione ad ATO.
10. E' prevista apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale relativa alle variazioni della titolarità dello scarico e/o variazione della ragione sociale dell'Impresa i cui scarichi sono assimilati tramite comunicazione di assimilazione presentata ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera a) del regolamento regionale n.6/2019. L'ATO, a seguito di opportune verifiche, provvederà a darne riscontro entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 20 – Cessazioni dello scarico

1. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta all'ATO.
2. L'ATO è l'Autorità competente all'emissione degli atti dirigenziali di cessazione delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura rilasciate ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 152/06 e s.m.i. e dei decreti di assimilazione degli scarichi industriali ai reflui domestici.
3. L'istanza di cessazione dei succitati titoli autorizzatori deve essere presentata dall'Impresa subentrante, utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale e provvedendo altresì al versamento dei relativi oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05.09.2019.
Le indicazioni utili al fine della corresponsione degli oneri di procedibilità relative alle comunicazioni di cessazione dello scarico sono riportate sul sito istituzionale, alla sezione "Procedimenti autorizzatori".
4. In caso di istanza incompleta, l'ATO, tramite comunicazione, procederà a richiedere documentazione integrativa all'istante segnalando il termine e le modalità di presentazione di quanto richiesto, sospendendo il procedimento di cessazione che verrà riattivato solo a seguito della ricezione di quanto richiesto.
5. Salvo sospensioni, ai sensi della L. 241/1990, i procedimenti di cessazione si concluderanno entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento comporta le conseguenze di cui all'art. 2 bis L. 241/90 e s.m.i. come disposte dall'art. 28 della L. n. 98 del 09/08/2013 e s.m.i. in relazione all'Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.

CAPO IV – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO

Art. 21 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile dei procedimenti amministrativi autorizzatori viene individuato dal Direttore Generale, e risulta essere il Responsabile del Servizio a cui afferiscono i procedimenti amministrativi autorizzatori.

Art. 22 - Compiti del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento cura lo svolgimento del procedimento in piena autonomia e, in particolare:
 - a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
 - c. chiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali e acquisisce i pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato prodromici all'emissione del provvedimento autorizzatorio;
 - d. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'art 14 della Legge 241/90 e s.m.i.
 - e. nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica ai destinatari i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
 - f. adotta, avendone la competenza, il provvedimento finale ovvero formula la proposta di provvedimento da sottoporre all'organo competente all'adozione;
 - g. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 23 – Conflitto di interessi, Potere sostitutivo e Annullamento d'Ufficio

1. Il Direttore Generale è il Responsabile dell'ATO per la prevenzione della corruzione;
2. È onere di ciascun dipendente dell'ATO comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui al comma 1 di trovarsi in situazioni di incompatibilità, di diritto e di fatto, o in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni inerenti all'incarico affidato nei procedimenti di cui alle istanze assegnate;

3. La dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dovrà concernere nello specifico le situazioni rappresentate con circolare del 15.02.2016 2098\3.6\2016\1;
4. La mancata comunicazione di cui ai commi precedenti, da parte dei dipendenti, nelle forme rese loro note equivarrà all'assenza di conflitto di interessi nei procedimenti trattati.
5. Qualora il conflitto di interesse riguardi il Direttore Generale, spetterà al Consiglio di Amministrazione valutare le iniziative da assumersi come stabilito dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT).
6. Il titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale, che in caso di inerzia, si attiva secondo le modalità previste dalla L.241/90 art. 2 comma 9 bis.
7. In caso di illegittimità ovvero sussistendone le ragioni di interesse pubblico, il provvedimento amministrativo può essere annullato d'Ufficio, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, come stabilito dalla L. 241/90 comma 1 Art.21 nonies.

TITOLO III – SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 – Strumenti di semplificazione

Costituisce strumento di semplificazione della attività amministrativa l'autocertificazione.

Art. 25 – Autocertificazione

1. L'ATO favorisce il ricorso degli interessati all'autocertificazione, secondo i principi delle direttive in materia dell'Unione Europea, le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art.15 della L. 12.11.2011 n. 183, riguardanti certificazioni e dichiarazioni sostitutive.
2. Il Responsabile del procedimento acquisisce d'ufficio tutti i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, quando gli stessi siano in possesso dell'Amministrazione, ovvero siano detenuti istituzionalmente da altre Pubbliche Amministrazioni, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati.
3. Nei casi di cui al comma precedente il responsabile del procedimento può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti oppure è tenuto ad acquisire dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, quando ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.
4. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti ad istanza di parte di competenza dell'ATO elencati nei precedenti articoli, accerta d'ufficio che tutti gli stati, le qualità personali e i fatti forniti dall'interessato siano comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. In particolare, con riferimento ai sopradescritti procedimenti, tra i dati autocertificati vi sono quelli relativi all'anagrafica del soggetto istante e dei soggetti delegati alla presentazione dell'istanza, i dati identificativi

dell'insediamento, nonché i dati riferiti ad ogni ulteriore dichiarazione, certificato ed elaborato tecnico prodotto.

TITOLO IV – PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZATORIO

Art. 26 – Pubblicità

1. I provvedimenti autorizzatori di competenza di ATO e come di seguito elencati sono pubblicati a cura del responsabile del procedimento mediante affissione nell'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Decorso tale termine, rimangono accessibili in albo pretorio unicamente gli estremi del provvedimento.
 - Autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
 - aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06;
 - dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - voltura delle autorizzazioni precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 o dei Decreti di assimilazione alle acque reflue domestiche per i casi di modifiche nella titolarità dello scarico ed in particolare legate a variazioni del Legale Rappresentate, della denominazione o della ragione sociale dell'Impresa;
 - autorizzazioni in deroga all'art. 5, comma 8 del Reg. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda.
2. La pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di cui al comma 1 è finalizzata al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Il responsabile dei procedimenti garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti l'organizzazione e la sua attività, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art.7 D.Lgs. 33/13.
4. L'ATO provvede alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, dei report riportanti i tempi medi suddivisi per tipologia di Procedimenti Amministrativi Autorizzatori degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche in fognatura, secondo le seguenti modalità: con cadenza quadrimestrale i tempi relativi ai pareri endoprocedimentali delle autorizzazioni ambientali in carico alla Città Metropolitana e con cadenza semestrale i provvedimenti autorizzatori rilasciati direttamente dall'ATO.

5. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivazione, per i soggetti responsabili, per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni, e dei documenti.

TITOLO V – ENTRATA IN VIGORE

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATO, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
2. Il testo è reso pubblico attraverso forme idonee di pubblicità stabilite da ATO e diffuso sul sito istituzionale per la massima conoscibilità da parte dei cittadini.